

Proposta relativa alla stipulazione di un supplemento all'accordo programmatico del 2 febbraio 2008 fra l'Ufficio federale dell'ambiente UFAM e il Cantone Ticino

(art. 19 cpv. 3 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità, LSu; RS 616.1)

Supplemento all'accordo programmatico del 2 febbraio 2008 fra l'UFAM e il Cantone Ticino

Settore: Opere di protezione in ambito forestale (art. 36 della legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste, LFo; RS 921.0)

Durata: 01.01.2008–31.12.2011

Obiettivi: 1. Offerta di base fr. 17 100 1000
2. Documentazione sui pericoli fr. 2 400 000

Nuovo contributo complessivo della Confederazione: fr. 7 185 000

Credito d'impegno n. V0144.00 Protezione contro i pericoli naturali 2008–2011 della Confederazione

Rimedi giuridici

Chi è particolarmente interessato da una proposta di stipulazione di un accordo programmatico o ha un interesse tutelabile alla modifica di un tale accordo può chiedere, conformemente all'articolo 19 capoverso 3 LSu, una decisione impugnabile all'Ufficio federale dell'ambiente, 3003 Berna, entro trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

La documentazione completa, inclusi gli allegati, può essere consultata entro la suddetta scadenza e previo appuntamento telefonico presso l'Ufficio federale dell'ambiente, Coordinazione centrale NPC, Papiermühlestrasse 172, 3063 Ittigen, telefono 031 324 78 54 oppure presso la Divisione delle risorse, Amministrazione cantonale – Stabile governativo del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, telefono 091 814 39 33.

16 novembre 2010

Ufficio federale dell'ambiente